I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1989/68 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1968

riguardante l'esecuzione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune per il periodo di contabilizzazione 1964/1965

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 200, paragrafo 3,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che occorre suddividere la frazione di contributo dell'Italia al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia per il periodo di contabilizzazione 1964/1965, pari a 4.617.530,32 unità di conto, fra gli altri cinque Stati membri prendendo come base di calcolo, ai fini di un'equa suddivisione, il criterio di ripartizione di cui all'articolo 200, paragrafo 1, del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il contributo dell'Italia al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia a titolo del periodo di contabilizzazione 1964/1965 è diminuito di 4.617.530,32 unità di conto.

2. I contributi al Fondo degli altri cinque Stati membri, a titolo dello stesso periodo, sono aumentati degli importi seguenti:

Germania	1.795.706,23 unità di conto
Francia	1.795.706,23 unità di conto
Paesi Bassi	506.645,69 unità di conto
Belgio	506.645,69 unità di conto
Lussemburgo	12.826,48 unità di conto

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI